

## COMMISSIONE IX

## TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

102.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO TESTA

## INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge (Nuova discussione e approvazione):</b>	
Aniasi ed altri: Norme in materia di sicurezza della circolazione e disciplina dell'attività delle imprese di riparazione dei veicoli a motore (267);	
Righi ed altri: Disciplina e qualificazione delle attività di autoriparazione (719) .....	3
Testa Antonio, <i>Presidente</i> .....	3, 4
Cerofolini Fulvio (gruppo PSI), <i>Relatore</i> .....	4
Mangiapane Giuseppe (gruppo comunista-PDS) .....	4
Santonastaso Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> .....	4
<b>Votazione nominale:</b>	
Testa Antonio, <i>Presidente</i> .....	6

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 15,25.**

PASQUALINO BIAFORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Nuova discussione delle proposte di legge**

**Aniasi ed altri: Norme in materia di sicurezza della circolazione e disciplina dell'attività delle imprese di riparazione dei veicoli a motore (267); Righi ed altri: Disciplina e qualificazione delle attività di autoriparazione (719).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la nuova discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Aniasi ed altri: « Norme in materia di sicurezza della circolazione e disciplina dell'attività delle imprese di riparazione dei veicoli a motore »; Righi ed altri: « Disciplina e qualificazione delle attività di autoriparazione ».

Ricordo che nella seduta del 3 luglio scorso la Commissione aveva approvato un testo unificato dei provvedimenti in esame dopo aver recepito, tra l'altro, un articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Mangiapane. Tale articolo aggiuntivo era volto ad introdurre un meccanismo di adeguamento periodico, in via amministrativa, delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal provvedimento medesimo, ed è divenuto l'articolo 13 del testo approvato.

Comunico che, in data 16 luglio 1991, il Presidente della Camera mi ha inviato la seguente lettera:

« Gentile Presidente,

il 3 luglio la IX Commissione (Trasporti) ha approvato, in sede legislativa, il testo unificato delle proposte di legge nn. 267 e 719, recante "Disciplina in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione".

L'articolo 13, introdotto come articolo aggiuntivo nella stessa seduta del 3 luglio, impone al Ministro dei trasporti di adeguare annualmente l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel provvedimento, sulla base di un indice di variazione del valore della moneta.

Si tratta di una disposizione di grande delicatezza e pressoché nuova per l'ordinamento. Gli unici precedenti sono infatti rappresentati dall'articolo 7 del decreto-legge n. 90 del 1990 (adeguamento biennale di talune pene pecuniarie nel settore fiscale) e da un criterio direttivo della legge n. 190 del 1991 recante delega al Governo per la riforma del codice della strada (adeguamento periodico delle sanzioni amministrative pecuniarie del nuovo codice).

Di fatto, la disposizione integra un nuovo principio dell'ordinamento, suscettibile di diffusa trasposizione anche in altri settori.

Reputo opportuno, pertanto, che l'introduzione, nell'ordinamento, di un principio nuovo di tale rilievo avvenga nel quadro di una adeguata valutazione della I Commissione (Affari costituzionali) dei profili costituzionali e ordinamentali connessi all'applicazione del principio stesso.

La prego, pertanto, di voler nuovamente porre la questione all'ordine del

giorno della Commissione Trasporti, al fine di un riesame che consenta di valutare se confermare o meno la disposizione sull'adeguamento periodico delle sanzioni pecuniarie acquisendo, nel primo caso, il parere, a cui occorrerà conformarsi, della I Commissione e ripetendo, in ogni caso, la votazione finale.

Con i migliori saluti.

Nilde Iotti ».

Indubbiamente, il principio dell'adeguamento periodico delle sanzioni pecuniarie, introdotto dall'articolo aggiuntivo approvato nella seduta del 3 luglio scorso, è di grande rilievo. Quel giorno, nel quadro di un susseguirsi estremamente rapido di votazioni, valutai più che altro una eventuale rilevanza della norma in relazione alla competenza consultiva della Commissione giustizia, peraltro non obbligatoria.

*Melius re perpensa*, appare chiara tutta la delicatezza della disposizione e delle tematiche che essa implica, in termini di introduzione di un nuovo principio nell'ordinamento e di complessità di profili giuridici come quello relativo alla certezza del diritto e delle sanzioni giuridiche. È dunque senz'altro da apprezzare la sensibile valutazione del Presidente della Camera, così come, per altro verso, resta fermo l'indubbio interesse della norma proposta dal collega Mangiapane.

Proprio per la delicatezza di tale norma, che indubbiamente richiederebbe una approfondita valutazione anche in relazione alla possibile diffusione nell'ordinamento del principio dell'adeguamento periodico delle sanzioni pecuniarie, e tenuto conto per altro verso dell'opportunità di licenziare con urgenza il provvedimento all'ordine del giorno, invito il collega Mangiapane a ritirare l'articolo aggiuntivo a suo tempo presentato. In tal modo sarebbe possibile votare nuovamente oggi stesso il provvedimento nel suo complesso.

FULVIO CEROFOLINI, *Relatore*. Mi associo alle considerazioni del presidente.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anche il Governo condivide le osservazioni del presidente.

GIUSEPPE MANGIAPANE. Ritengo che l'introduzione di nuovi principi nell'ordinamento rientri tra le prerogative del Parlamento. Tra l'altro, l'adeguamento periodico delle sanzioni pecuniarie corrisponde ad una profonda esigenza di costante efficacia delle sanzioni medesime.

Tale considerazione mi indurrebbe a mantenere l'articolo aggiuntivo che ho presentato a suo tempo. Tuttavia, poiché mi rendo conto della necessità di assicurare la sollecita approvazione del provvedimento, accolgo, pur con qualche rammarico, l'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo relativo all'adeguamento periodico delle sanzioni pecuniarie.

Nello stesso tempo, mi riservo di presentare una proposta di legge in materia.

FULVIO CEROFOLINI, *Relatore*. Richiamo l'attenzione della Commissione sull'esigenza di apportare all'articolato una serie di correzioni formali.

PRESIDENTE. Su richiesta del relatore, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, propongo di apportare al testo in votazione le seguenti modificazioni conseguenti a correzioni formali:

*All'articolo 1, al comma 2, sostituire le parole purché effettuate nel rispetto delle norme vigenti con le seguenti che devono comunque essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti.*

*All'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole All'accertamento dei requisiti procedono le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443 con le seguenti All'accertamento dell'iscrizione dell'impresa nel registro di cui all'articolo 2, nonché all'accertamento del possesso, da parte dell'impresa, dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge*

n. 443 del 1985, procedono le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui agli articoli 9 e 10 della stessa legge n. 443 del 1985.

*All'articolo 3-bis, al comma 1, sostituire le parole attività commerciale nel settore automobilistico con le seguenti attività di commercio di veicoli.*

*All'articolo 4, al comma 1, lettera b), sostituire le parole assenza di carichi pendenti e di condanne penali relativi ad attività illecite nel campo dell'autoriparazione con le seguenti non avere riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione.*

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole ramo corrispondente con le seguenti settore.*

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole svolgimento di un apposito corso con le seguenti avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso.*

*All'articolo 6, al comma 1, lettera b), sostituire le parole un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con le seguenti da due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno in rappresentanza dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designati dal Ministro dei trasporti.*

*Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole due componenti designati dai Ministri dell'industria e dei trasporti con le seguenti da un rappresentante del Ministero dell'industria, designato dal Ministro dell'industria.*

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole all'accoglimento delle domande di*

*iscrizione al registro con le seguenti compila e aggiorna il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delibera sulle relative domande di iscrizione.*

*Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le parole eccezion fatta per quelle di cui all'articolo 12.*

*All'articolo 9, inserire la rubrica (Concessione ad imprese esercenti attività di autoriparazione di compiti di revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi).*

*Al comma 10, lettera a), sostituire le parole nel caso di rilascio di false certificazioni di revisione con le seguenti nel caso di rilascio di false certificazioni o attestazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6.*

*All'articolo 10, al comma 1, sostituire le parole sulla base del regime di iscrizione al registro delle ditte con le seguenti essendo iscritte nel registro delle ditte.*

*All'articolo 11, al comma 2, sostituire le parole definisce le garanzie che le imprese di autoriparazione assicurano, obbligatoriamente e inderogabilmente, nei confronti dei committenti, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in ordine alla qualità dell'intervento effettuato e alla sua durata con le seguenti definisce le garanzie, e la relativa durata, che le imprese esercenti attività di autoriparazione prestano, obbligatoriamente e inderogabilmente, nei confronti dei committenti, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità.*

*Al comma 2, sostituire le parole per le violazioni e per gli inadempimenti con le seguenti per gli inadempimenti.*

All'articolo 11-bis, inserire la rubrica (Soggetti iscritti nel ruolo degli artigiani qualificati della provincia autonoma di Bolzano).

Al comma 1, sostituire le parole L'iscrizione nel ruolo degli artigiani qualificati nel settore dell'attività di autoriparazione, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano del 9 novembre 1990, n. 28, è equiparato con le seguenti L'iscrizione nel ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano del 9 novembre 1990, n. 28, è equiparata, ove la qualificazione artigiana concerne l'attività di autoriparazione.

Pongo in votazione tale proposta.  
(È approvata).

Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Aniasi ed altri (267); Righi ed altri (719) in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo: « Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina delle attività di autoriparazione » (267-719):

Presenti e votanti .....	28
Astenuti .....	0
Maggioranza .....	15
Hanno votato sì .....	28
Hanno votato no .....	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Angelini Giordano, Barbalace, Biafora, Borghini, Cannelonga, Cerofolini, Chella, Ciancio, Ciocci Lorenzo, Colzi, Corsi, D'Amato Carlo, Faraguti, Lamorte, La Penna, Leone, Lucchesi, Maccheroni, Mangiapane, Matulli, Mensurati, Menzietti, Petrocelli, Reina, Ridi, Ronzani, Savio e Testa Antonio.

La seduta termina alle 15,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 13 settembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO